



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025, composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente
Dott. Renato CATALANO - Consigliere
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Primo Referendario
Dott. Antonio MARSICO - Primo Referendario (*relatore*)
Dott. Marco MAZZOCCO - Referendario

ha adottato la seguente deliberazione concernente

RENDICONTO DEGLI ESERCIZI 2021-2022

COMUNE DI MONTE RINALDO (FM)

Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14,
recante "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR e n. 8/SEZAUT/2023/INPR, con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni di cui alla sopra richiamata l. n. 266/2005, concernenti, rispettivamente, i rendiconti degli esercizi 2021 e 2022;

Viste le relazioni-questionario trasmesse alla Sezione da parte dell'Organo di revisione del Comune di Monte Rinaldo in ordine ai rendiconti 2021 e 2022 ed acquisite agli atti, rispettivamente, con prot. n. 3944 del 29.11.2022 e prot. n. 5358 del 06.12.2023;

Vista la nota istruttoria prot. n. 3562 del 05.11.2024, con cui il magistrato istruttore informava il Comune di Monte Rinaldo circa gli esiti dei controlli effettuati, chiedendo chiarimenti ed integrazioni entro il termine assegnato del 06.12.2024.

Richiamata la nota con cui il Comune di Monte Rinaldo chiedeva un differimento del termine per l'invio delle proprie controdeduzioni, prot. n. 3770 del 02.12.2024, nonché la nota, prot. n. 3772 del 03.12.2024, con cui questa Sezione, accogliendo la richiesta, prorogava detto termine al 07.01.2025;

Viste le deduzioni formulate dall'Ente con nota prot. 11 del 2 gennaio 2025, acquisita nella stessa data agli atti di questa Sezione con prot. nn. 7 e 8, ed esaminata la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Vista la nota presidenziale di convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Dott. Antonio Marsico,

PREMESSO

La funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e i rendiconti degli enti locali, assegnata alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata incisa dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, in una più generale riorganizzazione del sistema dei controlli interni, ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione introducendo nuovi istituti ovvero implementando quelli già esistenti, anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive. Rileva, in questa prospettiva, l'articolo 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a mente del quale *“Le sezioni regionali di controllo*

della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". L'ultimo comma dell'articolo 148-bis del d.lgs. 267/2000 detta la disciplina delle c.d. misure correttive e del loro successivo monitoraggio, disponendo che "l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e che "tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento". L'omessa trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero l'esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo determina la preclusione dell'attuazione "dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte costituzionale in diverse pronunce (cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 5 aprile 2013, n. 60; sentenza 6 marzo 2014, n. 39) ha evidenziato come l'evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali. Tali controlli, infatti, al pari di quelli disciplinati dall'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, dei quali rappresentano un rafforzamento e con i quali condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, sono finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio, statici e dinamici, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione, articoli 81, 97, 117 e 119). In tale contesto, la funzione di presidio attribuita dal legislatore alla Corte dei conti trova fondamento nella natura magistratuale della stessa, magistratura autonoma ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del "settore

pubblico” al servizio dello Stato-comunità. Tale potenziamento non vale, peraltro, ad escludere o inficiare la natura collaborativa dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, natura positivizzata da norme vigenti e univocamente ribadita dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 9 febbraio 2001, n. 37; sentenza 7 giugno 2007, n. 179; sentenza 20 luglio 2012, n. 198). Da ciò l’opportunità, *rectius* la doverosità, di segnalare all’attenzione dei soggetti controllati anche quelle irregolarità e criticità che, pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 148 *bis* del d.lgs. n. 267/2000, possano considerarsi foriere di situazioni di deficitarietà e di squilibrio. In ogni caso, anche laddove le irregolarità riscontrate non siano tali da arrecare pericolo agli equilibri economico-finanziari e da giustificare l’irrogazione delle suddette misure inibitorie della spesa, l’Ente ha comunque il dovere di rimuoverle, in quanto suscettibili di inficiare non solo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche l’attendibilità delle rilevazioni contabili, necessaria ai fini del monitoraggio sul rispetto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica eurounitari al cui perseguimento ciascun ente appartenente al perimetro della c.d. “finanza pubblica allargata” (come delineato dall’elenco ISTAT di cui all’art. 1, commi 2 e 3, legge n. 196/2009) è tenuto a concorrere, condividendone le conseguenti responsabilità, “secondo i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica” (artt. 1 e 8 l. 196/2009). Per questa ragione, l’art. 20 della legge n. 243/2012, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, assegna alla Corte dei conti lo svolgimento del “controllo successivo sulla gestione dei bilanci” degli enti pubblici, “ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio di bilancio” ex art. 97 della Costituzione. Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si illustrano gli esiti delle verifiche svolte, precisando tuttavia che la mancanza di specifici rilievi o accertamenti su altri eventuali profili di irregolarità o criticità, non emersi nel corso dell’istruttoria, non equivale ad implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Questa Sezione di controllo ha svolto le verifiche di competenza concernenti il rendiconto degli esercizi 2021-2022 del Comune di Monte Rinaldo (FM). Sono stati, altresì, considerati, in un’ottica prospettica, ove disponibili, anche alcuni dati della gestione 2023. Si rappresenta

anche che l'Organo di Revisione nelle relazioni-questionario sui rendiconti 2021-2022 non ha evidenziato la presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali. Per completezza, si fa presente che la parte introduttiva della nota di risposta dell'Ente, in data 2 gennaio 2025, riferisce quanto segue: *"il Comune di Monte Rinaldo avente una superficie territoriale pari ad 7,8 Kmq con una popolazione residente pari a 315 abitanti alla data del 31.12.2023 è stato ricompreso nell'elenco dei Comuni "cratere" di cui agli allegati 1 e 2 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con L. 15 dicembre 2016, n. 229 e pertanto assegnatario anche dei successivi finanziamenti relativi alla ricostruzione. Inoltre si rappresenta come tra le unità amministrative dell'Ente ci sia stato, soprattutto dal 2016 in poi, un alto tasso di assunzioni e relative dimissioni del personale dipendente, in virtù di passaggi ad altri enti pubblici. Ciò ha comportato per l'Ente una condizione di sopravvivenza in capo al personale con un'unica unità a tempo indeterminato assunta fino all'anno 2021 afferente all'area degli operatori esperti. Successivamente dalla seconda metà dell'annualità 2021 è stata stabilizzata a tempo indeterminato un'unità appartenente all'area degli istruttori nell'area amministrativo-contabile. Per il resto l'Ente si è avvalso sempre di convenzioni di personale o di scavalchi d'eccedenza relativi a disponibilità di comuni limitrofi". Sempre per completezza si fa presente anche che, con riferimento ai diversi segmenti dell'analisi istruttoria e della presente pronuncia, la citata nota di risposta dell'Ente conclude riferendo, tra l'altro, quanto segue: "Abbiamo annotato i diversi rilievi mossi da codesta Ill.ma Corte come sopra già indicato ed evitiamo in futuro le mancanze rilevate in tema di tardiva approvazione del rendiconto e corretta alimentazione della banca dati Bdap, pubblicazioni sul sito istituzionale, in tema dell'evoluzione del Risultato di Amministrazione, dei relativi Accantonamenti e Vincoli e tutto quanto sopra menzionato come rilevato e annotato. [...] Preghiamo comunque la Vs. Ill.ma Corte di tenere in considerazione anche delle premesse alla presente e cioè della modesta dimensione dell'Ente e della conseguente organizzazione dei propri uffici che potrete capire influisce anche nella formazione dei rendiconti posti a esame. [...]."*

Ciò riferito, in sede di esame delle relazioni-questionario sui consuntivi 2021-2022 predisposte e trasmesse dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune (di seguito anche "OREF"), ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della ulteriore documentazione disponibile in atti, sono state compiute verifiche ed approfondimenti istruttori i cui esiti sono di seguito esposti.

1 Tardiva approvazione rendiconto 2021. Alimentazione banca dati BDAP.

1.1 Dalle verifiche effettuate è emerso che il rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 20 maggio 2022, dunque in ritardo rispetto ai termini di legge. Inoltre, per l'anno 2022, si è rilevata l'omessa trasmissione alla BDAP degli allegati al rendiconto relativi a: prospetto dati SIOPE, elenco residui, elenco crediti inesigibili, relazione organo esecutivo e relazione Organo di revisione (cfr. art. 11 co. 4, d.lgs. n. 118/2011 e art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia del 12/05/2016).

1.2 In merito alle sopra esposte problematiche, con nota del 2 gennaio 2025 l'Ente ha comunicato che “[...] Nell'anno 2022, come correttamente riportato, il conto consuntivo dell'anno 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 20 maggio 2022, tardivamente rispetto ai termini di legge. Tuttavia, desideriamo precisare che gli schemi di bilancio sono stati approvati dalla Giunta comunale il 15 aprile 2022 con atto n. 24. Il successivo superamento dei termini è stato determinato esclusivamente da esigenze di deposito e di convocazione del Consiglio Comunale, come previsto dal regolamento vigente. Per i prossimi anni porremo maggiore attenzione alla programmazione e al rispetto delle tempistiche. Relativamente alla mancata trasmissione degli allegati al rendiconto 2021 (prospetto dati SIOPE, elenco residui, elenco crediti inesigibili, relazione dell'organo esecutivo e relazione dell'organo di revisione), evidenziamo che tale disattenzione è stata malauguratamente causata da un errore nella verifica dei caricamenti. Non appena rilevata la problematica, i prospetti mancanti sono stati prontamente caricati e, con riferimento agli esercizi successivi, è stata verificata la corretta alimentazione della banca dati BDAP, che risulta regolare. Al fine di evitare il ripetersi di tali criticità, l'Ente ha implementato: • un sistema di monitoraggio più rigoroso delle scadenze e degli adempimenti obbligatori; • una migliore organizzazione interna per il rispetto dei termini previsti dalla normativa; • un controllo puntuale e sistematico dei caricamenti sulla BDAP [...]”.

1.3 Circa la tardiva approvazione del rendiconto 2021, questa Sezione, pur prendendo atto delle motivazioni illustrate dall'Ente, non può esimersi dal sottolineare come l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento abbia grande rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale. In proposito, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha evidenziato che “La necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio, è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della

verifica della regolarità delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione" (Sezione Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR). La Corte costituzionale ha, inoltre, sottolineato che "la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale" (Corte cost., sentenza n. 250/2020).

Con riferimento all'alimentazione della banca dati BDAP, nel prendere atto di quanto comunicato, si fa presente che la nota istruttoria evidenziava l'omesso caricamento della documentazione allegata al rendiconto 2022; al contrario, i prospetti caricati in BDAP per tale annualità in data 13.11.2024, successivamente alla trasmissione della nota istruttoria da parte di questa Sezione, sono in realtà afferenti al rendiconto 2021. Anche alla luce di tali evidenze, il Collegio ritiene doveroso richiamare l'importanza riservata dalla normativa alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati alla banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (*cfr.* Sezione autonomie, delibere nn. 12/SEZAUT/2019/INPR e 7/SEZAUT/2023/INPR) e deve rimarcare che tale banca dati è fondamentale per il monitoraggio degli equilibri di bilancio e degli andamenti di finanza pubblica (*cfr.* art. 13 legge 196/2006; art. 161, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000; art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016; art. 11 co. 4, lett. m), d.lgs. n. 118/2011 e art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia del 12/05/2016).

2 Mancato aggiornamento sito *internet* - Sezione Amministrazione trasparente

2.1 In sede istruttoria è emersa l'omessa pubblicazione di documenti sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente/Bilanci*". In particolare, è stata rilevata la mancata pubblicazione, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione "*Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione*" del sito *web* dell'Ente, dell'ammontare complessivo al 31/12 dello *stock* del debito commerciale residuo e del numero delle imprese creditrici al termine degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Le rilevate omissioni non appaiono coerenti con le vigenti disposizioni, che pongono a carico delle amministrazioni pubbliche puntuali obblighi di pubblicità e trasparenza. Pertanto, è stato chiesto all'Ente di assolvere i vigenti oneri di pubblicità.

2.2 Sul punto, l'Amministrazione comunale ha comunicato che *“Con riferimento alle mancate pubblicazioni nel sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente dell'ammontare complessivo al 31/12 dello stock del debito commerciale residuo e del numero delle imprese creditrici al termine degli esercizi 2021, 2022 e 2023, segnaliamo che sono state tutte risolte. Sarà nostra premura evitare in futuro altre mancanze di questo genere. [...]”*.

2.3 Nel prendere atto delle azioni compiute, il Collegio ritiene doveroso richiamare l'Ente al rispetto della disciplina recata dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in tema di trasparenza e pubblicità. In proposito, si rammenta come l'inosservanza degli adempimenti concernenti i menzionati obblighi di pubblicità possa essere fonte di specifiche responsabilità e sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 33/2013. Inoltre, con specifico riguardo alla tematica del debito commerciale residuo, si fa presente che il mancato sistematico assolvimento dei menzionati oneri pubblicitari può generare per l'ente anche l'insorgenza di obblighi di accantonamento. Del resto, con l'articolo 1, commi 859 e ss., legge n. 145/2018, il legislatore ha inteso fronteggiare la problematica dell'indebitamento commerciale insoluto delle pubbliche amministrazioni, anche istituendo il Fondo garanzia debiti commerciali, per *“sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge”* (Corte Cost., sentenza n. 78/2020). In questo ambito, il comma 868 del citato articolo 1, stabilisce che a decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a) (ovvero, in breve, l'accantonamento a FGDC nella misura indicata dalla predetta normativa), *“si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”*. Si richiama, quindi, l'Ente alla rigorosa applicazione delle norme vigenti in tema di pubblicità e di trasparenza anche con riferimento alla rituale pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto il regime vincolistico di cui ai predetti commi 859-867 *“necessita, per la sua implementazione analitica”* (ovvero mediante parametrizzazione del fondo alla concreta situazione debitoria o moratoria dell'Ente, comma 862, lettere a-d), di un sostrato informativo riguardante l'indebitamento dell'ente

rilevato, trasmesso, pubblicato ed attualizzato secondo un ciclo temporale parametrato al singolo esercizio (trimestralmente ed annualmente)” (cfr. Sez. reg. contr. Molise, del. n. 122/2022/PAR).

3 Risultati di amministrazione

3.1 Nel prospetto seguente, elaborato d’ufficio sulla base dei dati disponibili in BDAP, trova esposizione l’evoluzione del risultato di amministrazione e della sua composizione nel biennio 2021-2022.

Esercizi	2021	2022
Fondo cassa al 1° gennaio	285.361,60	343.521,24
Riscossioni	972.264,28	1.263.720,99
Pagamenti	914.104,64	1.234.342,88
Saldo di cassa al 31 dicembre	343.521,24	372.899,35
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		
Fondo di cassa al 31 dicembre	343.521,24	372.899,35
Residui attivi	986.643,59	1.817.295,53
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		
Residui passivi	765.023,16	1.824.541,31
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	450.826,31	286.861,72
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A)	114.315,36	78.791,85
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	14.878,38	17.585,72
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00
Totale parte accantonata (B)	14.878,38	17.585,72
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	7.370,86
Vincoli derivanti da trasferimenti	36.418,48	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente	14.269,69	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata (C)	50.688,17	7.370,86
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00
Totale parte disponibile (E)	48.748,81	53.835,27

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

3.2 I dati esposti danno conto di una progressiva riduzione del risultato contabile di amministrazione (lettera A del prospetto ministeriale) passato da euro 114.315,36 (2021) ad euro 78.791,85 (2022). Nell'esercizio 2022 rispetto al 2021 emerge un deciso incremento sia dei residui attivi (+ 830.651,94 euro) che passivi (+ 1.059.518,15 euro). Tale andamento complessivo dei residui non appare coerente con i principi contabili tenuto conto che, sul piano generale, a seguito dell'entrata in vigore della "armonizzazione contabile" con d.lgs. n. 118/2011, *"per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione"* (cfr. Corte conti, Sezione autonomie, delib. n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

3.3 In sede istruttoria si è rilevato un disallineamento dei dati relativi all'importo dell'avanzo di amministrazione applicato negli anni 2021 e 2022, tra quanto risultante dai prospetti contabili BDAP – Schemi di bilancio e quanto riportato dall'OREF nelle Relazioni al rendiconto e nelle Relazioni-questionario. Peraltro, la documentazione in atti non dava evidenza della provenienza delle somme utilizzate rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente (quota accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e/o disponibile).

Con la citata nota di risposta del 02.01.2025, il Comune ha specificato i corretti importi di avanzo di amministrazione applicati negli esercizi 2021 e 2022, confermando i dati riportati nei prospetti contabili BDAP – Schemi di bilancio, ed ha chiarito altresì la provenienza degli stessi rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

3.4 Nel prendere atto dei dettagliati chiarimenti forniti sul punto dall'Ente, il Collegio invita l'Amministrazione comunale e i competenti organi di controllo a puntuali verifiche di congruenza fra i dati riportati nei diversi documenti, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri. Si richiamano, quindi, l'Amministrazione e l'Organo di revisione a prestare la massima attenzione alla compilazione dei prospetti, ricordando come discordanze o incongruenze o errate valorizzazioni di dati rischino di pregiudicare l'efficace monitoraggio degli equilibri di bilancio e degli andamenti di finanza pubblica.

4 Fondo crediti dubbia esigibilità

4.1 Nel questionario consuntivo 2021 (pag. 13 – punto 4.1) l'Organo di revisione afferma di aver *"verificato la regolarità della metodologia di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità"*,

precisando che il Comune non si è avvalso, per l'esercizio in esame, della facoltà di cui all'art. 107-bis, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente di quantificare il fondo crediti di dubbia esigibilità (entrate titoli 1 e 3), accantonato nel risultato di amministrazione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021; analoghe precisazioni sono presenti anche nel questionario sul rendiconto 2022 (cfr. pag. 9).

I dati BDAP, compendati nel sottostante prospetto, mostrano l'incidenza dell'accantonamento a titolo di FCDE in rapporto alla mole dei residui attivi registrati al 31/12/2021 e al 31/12/2022.

Esercizio	2021	2022
Residui attivi conservati al 31/12 (a)	986.643,59	1.817.295,53
FCDE accantonato al 31/12 (b)	14.878,38	17.585,72
% b/a	1,51%	0,97%

Fonte: Elaborazione Sezione regionale controllo Marche su dati BDAP

L'analisi dei dati BDAP ("All. c) FCDE") mostra che negli esercizi 2021-2022 nel FCDE sono state svalutate unicamente le risorse del Titolo I, tipologia 101, le uniche, secondo le scelte dell'Ente, a dar luogo a criticità di incasso.

Mettendo a confronto gli importi accantonati a titolo di FCDE negli esercizi considerati con il totale dei residui attivi dei titoli I e III si evidenziano le seguenti risultanze.

Esercizio	FCDE complessivo al 31/12	Residui titolo I (a)	FCDE al 31/12 Titolo I (b)	% di accantonamento (b/a)	Residui titolo III (c)	FCDE al 31/12 Titolo III (d)	% di accantonamento (d/c)
2021	14.878,38	50.574,62	14.878,38	29,42	14.780,96	0,00	0,00
2022	17.585,72	94.671,52	17.585,72	18,58	26.637,74	0,00	0,00

Fonte: Elaborazione Cdc dati BDAP - Riepilogo generale delle entrate e allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

Quanto esposto evidenzia un irrisorio grado di copertura percentuale dal rischio di mancato incasso con riferimento al totale dei residui attivi, i quali risultano peraltro in forte aumento tra il 2021 e il 2022.

In particolare, deve constatarsi che il FCDE accantonato in relazione alle risorse del titolo III è pari a zero per entrambe le annualità, nonostante l'ammontare dei residui conservati al titolo III risulti in crescita al termine del 2022 rispetto al precedente esercizio. Peraltro, anche con riferimento al titolo I, cui fa riferimento l'intero importo di risorse accantonate a FCDE,

pur registrandosi al termine dell'esercizio 2022 un aumento dei residui conservati, la percentuale di accantonamento a FCDE, al contrario, si riduce ulteriormente.

Per ambedue i rendiconti 2021 e 2022, i dati BDAP (cfr. "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità") consentono di rilevare come, ai fini della determinazione del FCDE, siano state completamente sottratte al procedimento di svalutazione anche le risorse del titolo IV nonostante sussistano, al 31/12/2022, consistenti residui attivi anche vetusti (provenienti finanche dall'esercizio 2011) iscritti in tale titolo dell'entrata (v. *infra* § 10).

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, il FCDE accantonato nei rendiconti 2021 e 2022 sembra sottostimato. Pertanto, è stato chiesto all'Ente di illustrare le modalità di quantificazione del FCDE nei rendiconti 2021-2022, nonché gli esiti delle verifiche di congruità effettuate. È stata, altresì, richiesta all'Ente la compilazione di tabelle *excel* per la verifica della congruità del FCDE accantonato a rendiconto di entrambi gli esercizi in esame, e di esplicitare le motivazioni dell'esclusione, dal computo del Fondo, di voci di entrata ordinariamente da ricomprendere nel calcolo.

4.2 Con nota di risposta del 2 gennaio 2025, l'Amministrazione comunale, facendo, tra l'altro, riferimento alla movimentazione dei residui negli esercizi in esame, ha rappresentato quanto segue: *"[...] emerge un decisivo ruolo nell'aumento dei residui attivi, e quindi di riflesso anche dei residui passivi svolto dalle entrate del Titolo 3 (+ 11.856,78) in virtù di decreti di assegnazione di bandi regionali di valorizzazione dell'Area Archeologica e di promozione del Turismo, ma soprattutto le entrate al Titolo 4, relative alla parte in conto capitale, (+ 724.065,34). Il principio contabile applicato, in particolare il principio contabile n. 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011, prevede che nella determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) siano esclusi i crediti derivanti da trasferimenti tra enti pubblici. Tali crediti, infatti, non sono soggetti al rischio di inesigibilità, poiché si basano su obbligazioni derivanti da norme giuridiche o atti amministrativi, e non su relazioni contrattuali soggette a rischio di insolvenza. Questo criterio garantisce una corretta rappresentazione delle poste di bilancio, evitando accantonamenti non necessari per crediti che, per natura, sono ritenuti esigibili con certezza. Inoltre stante la condizione dell'Ente quale comune "cratere", non si riesce a conciliare la "naturale stabilizzazione", peraltro corretta, auspicata dalla Delibera n. 9/sez. aut./2016/inpr, a causa dei finanziamenti per la ricostruzione e bandi collegati con il ripristino delle condizioni ante-sisma. I decreti di concessione di finanziamenti, utili alla ricostruzione ed adeguamento sismico, unitamente ai decreti di efficientamento energetico e messa in*

sicurezza ministeriali, hanno determinato un imponente crescita dell'attività di investimento dell'Ente con relativi aumenti di impegni/accertamenti e successivamente di residui attivi/passivi. A fronte di tali forti incrementi di residui conservati, giustamente rilevati dalla S.V., non sono stati movimentati gli importi afferenti il FCDE relativi ai titoli sopra specificati, in quanto non si riscontra la dubbia esazione della somma provenendo da Enti Pubblici. Tutte le somme iscritte in bilancio, sono munite di decreto di concessione da parte di struttura commissariale sisma, ministeriale e/o regionale. Ciò connota le iscrizioni a bilancio ed i relativi incassi come "sicuri". Il FCDE dell'annualità 2021 è stato calcolato con il metodo di calcolo "A" sui proventi per accertamenti IMU per complessivi euro 4.542,00, sui proventi per imposta municipale unica (IMU) per complessivi euro 3.629,45, sui proventi dalla Tassa per i servizi indivisibili per complessivi euro 857,98 e sui proventi per gli accertamenti da tassa rifiuti per complessivi euro 5.848,95. Per un totale pari ad euro 14.878,38. Il canone unico patrimoniale non è stato movimentato, in quanto ai fini sisma le occupazioni di suolo pubblico temporanee e annuali per cantieristica è gratuita, salvo rendicontazione e rimborso dall'USR della Regione Marche. Il FCDE per l'annualità 2022 è pari a 17.585,72 di cui per complessivi euro 11.891,97 relativi alle dubbie esazioni IMU e di cui euro 5.693,75 relativi alle dubbie esazioni Ta.Ri. Il FCDE per le annualità 2021 e 2022 è stato calcolato per Tipologia, non avvalendosi della possibilità di utilizzare il contenuto dell'articolo 107-bis L.24/04/2020, utilizzando il metodo di calcolo della media semplice. [...] Per quanto si specifica al Titolo IV tutti i residui attivi aperti sono relativi a progetti ed investimenti, i quali finché non vengono terminati, non delineano correttamente i residui da eliminare, in quanto per sua natura non utilizzabili per vincoli imposti dal finanziamento concesso. Ci sono infatti casi in cui economie da lavori e/o altre somme residue vengono ri-autorizzate all'uso ed altre fattispecie in cui devono essere eliminate in entrata/uscita in quanto non più autorizzate dall'autorità emittente. Tale certezza viene esposta solo al termine effettivo di tutto il ciclo afferente all'opera pubblica. I residui attivi aperti in questo Titolo sono tutti provenienti da dilatazioni temporali di pagamenti da amministrazioni centrali e/o da parte del naturale evolvere del cronoprogramma di esecuzione di lavori pubblici. [...]"

L'Ente ha allegato alla propria risposta le tabelle compilate per la verifica congruità FCDE 2021-2022, di cui si riporta di seguito uno stralcio contenente i campi informativi, così come compilati dall'Ente.

ESERCIZIO 2021										
Residui attivi Piano dei conti		2017	2018	2019	2020	2021	Totale residui conservati al 31.12.2021		Calcolo FCDE al 31.12.2021	FCDE accantonato al 31/12/2021
IMU/ICI E.1.01.01.06.000 E.1.01.01.08.000	Residui iniziali	5.000,00	13.200,00	14.000,00	11.145,28	10.288,15	17.990,87		5.013,89	8.171,45
	Riscossioni c/residui al 31.12	4.484,92	13.805,79	2.854,72	11.145,28	5.202,25				
	Percentuale di riscossione	89,70	104,59	20,39	100,00	50,57				
							Media	72,13		
							Complemento a 100	27,87		
TASI E.1.01.01.76.000	Residui iniziali	1.500,00	5.000,00	5.727,36	5.727,36	8.690,62	1.889,00		320,39	857,98
	Riscossioni c/residui al 31.12	264,00	1.816,85	-	1.246,63	790,85				
	Percentuale di riscossione	17,60	36,34	-	21,77	9,10				
							Media	16,96		
							Complemento a 100	83,04		
TARSU/TIA/ TARI/TARES E.1.01.01.51.000 E.1.01.01.61.000	Residui iniziali	-	2.050,00	-	-	1.815,47	12.877,47		7.168,73	5.848,95
	Riscossioni c/residui al 31.12	-	-	-	-	598,99				
	Percentuale di riscossione	100,00	-	-	-	32,99				
							Media	44,33		
							Complemento a 100	55,67		
Tassa occupazione permanente e temporanea spazi ed aree pubbliche 1.01.01.52.001	Residui iniziali	159,29	1.032,00	-	-	908,00	-		-	-
	Riscossioni c/residui al 31.12	159,29	1.032,00	-	-	-				
	Percentuale di riscossione	100,00	100,00	-	-	-				
							Media	66,67		
							Complemento a 100	33,33		
Diritti sulle pubbliche affissioni 1.01.01.53.001	Residui iniziali	23,71	26,73	-	-	6,00	-		-	-
	Riscossioni c/residui al 31.12	23,71	26,73	-	-	6,00				
	Percentuale di riscossione	100,00	100,00	-	-	100,00				
							Media	100,00		
							Complemento a 100	0,00		

ESERCIZIO 2022										
Residui attivi		2018	2019	2020	2021	2022	Totale residui conservati al 31.12.2022		Calcolo FCDE al 31.12.2022	FCDE accantonato al 31/12/2022
IMU/ICI	Residui iniziali	13.200,00	14.000,00	11.145,28	288,15	7.990,87	29.715,06		4.731,18	11.891,97
	Riscossioni c/residui al 31.12	13.805,79	2.854,72	11.145,28	304,14	7.990,87				
	Percentuale di riscossione	104,59	20,39	100,00	105,55	100,00				
							Media	84,08		
							Complemento a 100	15,92		
TARSU/TIA/TA RI/TARES	Residui iniziali	2.050,00			1.815,47	12.877,47	14.137,59		11.989,20	5.657,86
	Riscossioni c/residui al 31.12	-			598,99	1.621,94				
	Percentuale di riscossione	-			32,99	12,60				
							Media	15,20		
							Complemento a 100	84,80		
Addizionale Irpef 1.01.01.16.001	Residui iniziali	0	0	0	0	0	89,69		0	35,89
	Riscossioni c/residui al 31.12	0	0	0	0	0				
	Percentuale di riscossione	0	0	0	0	0				
							Media	100,00		
							Complemento a 100	0,00		

Fonte: Elaborazione Cdc dati forniti da ente con nota di risposta del 02.01.2025

4.3 Dai prospetti poc' anzi riportati emerge che per entrambi gli esercizi sono state svalutate al titolo I, nell'ambito della stessa tipologia (Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati"), le risorse ICI, IMU, Tassa rifiuti, TASI (per il solo anno 2021) e addizionale IRPEF (in minima parte solamente per l'esercizio 2022). Ancorché l'Ente in sede di riscontro istruttorio abbia dichiarato che "Il FCDE per le annualità 2021 e 2022 è stato calcolato per Tipologia", può rilevarsi per entrambe le annualità che la sommatoria dei residui iniziali conservati al titolo I - Tipologia 101 e sottoposti a svalutazione (pari ad euro 21.708,24 per il 2021 ed euro 20.868,34 per il 2022) non corrisponde all'ammontare esposto per la medesima Tipologia 101 nel prospetto "Conto del bilancio - Gestione delle entrate" reperibile in BDAP (pari

ad euro 40.006,46 per il 2021 ed euro 50.574,62 per il 2022), neppure decurtando tali importi delle entrate della medesima tipologia accertate per cassa, pari ad euro 510,73 per il 2021 ed euro 26.684,53 per il 2022.

Per il titolo III, sulla base dei prospetti *excel* pervenuti dall'Ente, può confermarsi quanto già riscontrato dalle sopra riportate informazioni reperibili in BDAP, ovvero che non sono state svalutate entrate. Peraltro, da quanto dichiarato nella nota di risposta, l'Ente sembrerebbe collegare i maggiori residui attivi dell'esercizio 2022 in corrispondenza del titolo III a *"decreti di assegnazione di bandi regionali di valorizzazione dell'Area Archeologica e di promozione del Turismo"*, escludendo pertanto gli stessi dall'accantonamento a FCDE, in quanto derivanti da trasferimenti da altri enti pubblici. Dalla documentazione in atti (prospetti relativi ai Residui attivi da riportare allegati alle rispettive deliberazioni di riaccertamento ordinario dei residui), al titolo III non risultano residui concernenti bandi regionali, i quali sembrerebbero invece trovare allocazione al titolo II. Le motivazioni e le argomentazioni esposte dall'Ente non sono, comunque, sufficienti a giustificare l'assenza di accantonamenti in corrispondenza del titolo III delle entrate, pur con un rilevante aumento dei residui attivi. In relazione a tutto quanto precede, la Sezione deve rilevare come il FCDE accantonato nei rendiconti 2021-2022 del Comune di Monte Rinaldo appaia sottodimensionato. L'accantonamento a FCDE, come noto, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Sebbene il principio contabile stabilisca che spetta al Comune *"individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione"*, tale scelta deve essere conforme ai postulati generali, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, previsti dal d.lgs. n. 118/2011. Ciò premesso, la Sezione ricorda come sia necessario che la quantificazione del fondo avvenga conformemente alla vigente disciplina normativa ed osserva che un'accurata attività di ricognizione dei residui dell'Ente risulta imprescindibile per poter valutare puntualmente l'esigibilità dei crediti e, conseguentemente, avere una più attendibile rappresentazione delle risultanze della gestione.

Per quanto attiene, poi, alla mancata sterilizzazione di poste contabili in quanto ascrivibili a crediti verso altre pubbliche amministrazioni (in particolare Titolo IV), pur prendendo atto delle argomentazioni dell'Ente, occorre considerare – specialmente quando trattasi di

residui attivi risalenti a svariati esercizi precedenti – che il privilegio accordato dalla normativa alle summenzionate tipologie di crediti in termini di non assoggettabilità al meccanismo di svalutazione (“crediti da altre amministrazioni pubbliche”), deve essere anch’esso adeguatamente temperato con il principio di prudenza e con i limiti di ordine generale posti dalla competenza finanziaria potenziata e dalla contabilità c.d. “armonizzata” che, allo scopo di assicurare gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui provenienti da esercizi precedenti, impone di attivare tempestive e idonee procedure di ricognizione delle singole posizioni creditorie/debitorie in vista del loro progressivo esaurimento.

È necessario, quindi, sottolineare che la misura dell’accantonamento al FCDE risente dell’ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall’Ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione. Qualora emergano partite in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri di bilancio, *“i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge”* (cfr. Sez. reg. contr. Campania, deliberazione n. 251/2017/PAR). Pertanto, il Collegio evidenzia l’importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell’art. 167 TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (§ 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). In tale contesto, la determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del FCDE e le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate. La “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili (Sezione Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR; Corte cost., sent. n. 250 del 2013). In conclusione, si deve osservare come le argomentazioni addotte dall’Ente non consentano di superare appieno le perplessità sollevate dalla Sezione in sede istruttoria, mentre sembrano, piuttosto, permanere alcuni dubbi già esposti circa la non adeguata svalutazione di una porzione non trascurabile dei residui attivi. Pertanto, si invita l’Ente a monitorare

costantemente la congruità del FCDE in aderenza alle norme vigenti in materia e alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte.

5 Fondo rischi contenzioso

5.1 In sede istruttoria è stato evidenziato che l'Ente non ha disposto accantonamenti a carico del risultato di amministrazione a titolo fondo rischi contenzioso. Con riferimento a tali accantonamenti l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2021 (*cfr.*, pag. 20) e 2022 (*cfr.*, pag. 15), dà unicamente evidenza del fatto che il risultato di amministrazione non presenta accantonamenti per fondo rischi contenzioso, attestando nella relazione-questionario al Rendiconto 2022 (*cfr.*, pag. 15) che *"l'Ente non ha contenzioso in essere né previsione di esso"*. Tuttavia, la documentazione in atti ha evidenziato per entrambe le annualità (2021/2022) la presenza di alcuni residui passivi attinenti a contenziosi in essere, nonché nell'esercizio 2022, pagamenti per spese attinenti a *"Patrocinio legale"*.

Sono stati, quindi, chiesti chiarimenti all'Ente riguardo alla mancata quantificazione del fondo in argomento e alle verifiche di congruità effettuate in merito dall'Organo di revisione, nonché dettagli circa la ricognizione dello stato del contenzioso e la correlata mappatura del rischio di soccombenza, anche con compilazione di specifica tabella *excel*.

5.2 Con nota del 2 gennaio 2025 il Comune di Monte Rinaldo ha comunicato che *"In merito al fondo rischi per contenzioso, l'Ente non ha mai costituito né movimentato un fondo specifico, poiché, all'epoca dei rendiconti, non erano presenti cause giudiziarie attive che comportassero un rischio concreto o probabile di soccombenza. Le attività legali in essere riguardavano principalmente:*

- *Azioni legali finalizzate all'emissione di decreti ingiuntivi per il recupero di risorse proprie dell'Ente (ad esempio, contributi di autonoma sistemazione non più dovuti per cessazione della titolarità, canoni di locazione non pagati);*
- *Spese per incarichi giuridici di natura prevalentemente stragiudiziale, finalizzati a tutelare l'Ente. Questi incarichi, di carattere cautelativo, non configuravano contenziosi passivi per l'Ente per cui si possa individuare una presunta soccombenza"*.

L'Ente ha allegato alla propria risposta la tabella compilata per la ricognizione dello stato del contenzioso e la correlata mappatura del rischio di soccombenza, di cui si riporta di seguito uno stralcio contenente i campi informativi, così come compilati dall'Ente.

n. cause pendenti al termine dell'esercizio	Descrizione del contenzioso				Valutazione del rischio soccombenza e accantonamenti ENTE				
	Oggetto della causa	Valore della causa	Autorità giudiziaria presso cui la causa è pendente	Anno di instaurazione del contenzioso	Indice di rischio soccombenza (Verifiche OREF)			impegni presenti in contabilità (importo)	Quota accantonata nel rendiconto
					Rischio < 10%	Rischio compreso tra 10% e 50%	Rischio > 50%		
1	Recupero canoni di locazione - decreti ingiuntivi- Comune attore -	10,000,00 euro	Tribunale di Fermo	2024	REMOTO				0
2	Recupero Cas - causa civile ordinaria - Comune attore -	1,500,00 euro	Giudice di Pace di Fermo	2023	REMOTO				0
3	Opposizione alla realizzazione dell'impianto di produzione di biometano a Force (AP) - Comune ricorrente congiuntamente ad altri 16 comuni interessati con Comune di Montalto delle Marche (AP) capofila di una convenzione all'uopo costituita	indeterminabile	Consiglio di Stato	2024	REMOTO				0
4	Opposizione a sanzione amministrativa - Comune resistente	50,00 euro	Giudice di Pace di Fermo	2024	REMOTO				0
TOTALE									-

Fonte: Elaborazione Cdc dati forniti da ente con nota di risposta del 02.01.2025

5.3 Con la citata nota di risposta, l'Ente sembra confermare per le annualità 2021-2022 la presenza di *"attività legali"* consistenti in *"Azioni legali finalizzate all'emissione di decreti ingiuntivi"* piuttosto che *"Spese per incarichi giuridici di natura prevalentemente stragiudiziale"*, attività non legate, tuttavia, a contenziosi allora in essere, poiché, secondo quanto dichiarato dal Comune, *"Questi incarichi, di carattere cautelativo, non configuravano contenziosi passivi per l'Ente per cui si possa individuare una presunta soccombenza"*.

Nel prendere atto di quanto riferito dal Comune, la Sezione, anche in considerazione dei contenziosi sorti nelle successive annualità 2023 e 2024, ritiene, comunque, opportuno ricordare che la determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente. Al riguardo, il Collegio sottolinea che in caso di possibili contenziosi, anche potenziali, la circostanza deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'Ente e monitorata dall'Organo di revisione, sul quale incombe l'onere di attestarne la congruità (cfr. Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, n. 135/2022/VSG). Infatti, la corretta determinazione del fondo in argomento è da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di *"procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione"* (cfr., ex plurimis, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR). Si raccomanda, quindi, un attento monitoraggio dell'adeguatezza di tale accantonamento, trattandosi appunto di una misura prudenziale, volta a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva

sterilizzazione di una adeguata quantità di risorse, al fine di poter affrontare, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, eventuali posizioni debitorie.

6 Quote vincolate e destinate del risultato di amministrazione.

6.1 Il risultato di amministrazione del Comune di Monte Rinaldo non presenta quote destinate ad investimenti a carico del risultato di amministrazione contabilizzato al 31/12/2021 e al 31/12/2022.

Per l'esercizio 2021 l'analisi istruttoria ha rilevato un saldo negativo della gestione in conto capitale (euro 36.346,54), acclarato dai dati del prospetto "*Verifica equilibri*" (BDAP – Schemi di bilancio) alla voce "*Z3) Equilibrio complessivo in capitale*". Tale importo deriva principalmente dalla contabilizzazione nel prospetto equilibri delle "*Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio*" per euro 36.418,48, somma riscontrabile nel prospetto "*All. a2) Elenco risorse vincolate*" anno 2021. L'importo predetto risulta eliminato dal prospetto "*All. a2)*" ("*[...] eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) ... (f)*") nel successivo esercizio 2022. Peraltro, per l'annualità 2021, l'istruttoria ha evidenziato la cancellazione di un residuo passivo al capitolo "DEPOSITO SU FONDO VINCOLATO PER ONERI URBANIZZAZIONE" per un importo di 36.003,88 euro, cui non è conseguita una riallocazione tra le componenti vincolate o destinate dell'avanzo di amministrazione.

Per l'esercizio 2022, il saldo positivo della gestione in conto capitale (euro 31.026,45), non trova allocazione né nella parte vincolata del risultato di amministrazione né in quella destinata a investimenti. Le risorse della gestione anno 2022 destinate al finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano destinate, non sono state quindi adeguatamente ricollocate tra le componenti vincolate o destinate dell'avanzo di amministrazione. Anche nell'esercizio 2022, gli avanzi prodotti a seguito dell'eliminazione di residui passivi della gestione vincolata di parte capitale per euro 12.334,81 (cfr., "allegato d - variazioni agli impegni" alla Deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 07.04.2023 di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022) non risultano adeguatamente riallocati tra le componenti vincolate o destinate dell'avanzo di amministrazione.

Le considerazioni e le circostanze sopra riportate fanno emergere dubbi circa la corretta gestione delle risorse vincolate e delle quote destinate a investimenti, e circa la corretta

applicazione, da parte dell'Ente, delle vigenti disposizioni in materia di definizione delle componenti del risultato di amministrazione (cfr., in particolare, art. 187 TUEL e § 9 all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011).

Peraltro, per entrambe le annualità, si evidenziano incongruenze fra i prospetti relativi alle variazioni ad accertamenti e impegni (allegati alle Deliberazioni di Riaccertamento ordinario dei residui) e il prospetto elaborato dall'OREF nelle relazioni-questionario relativo ai minori residui attivi e passivi derivanti da riaccertamento, sia in merito alla natura vincolata/non vincolata dei residui attivi e passivi cancellati, sia in merito agli importi ivi inseriti.

6.2 In merito a suddetti rilievi, in sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha comunicato che *“Nell'ambito del riaccertamento dei residui, è emerso, come correttamente rilevato dalla S.V., un errore nella considerazione delle quote destinate ad investimento, non adeguatamente motivate nella loro afferenza. È importante tuttavia precisare che tutti i fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione sono stati utilizzati per scopi di investimento. In particolare: • La quota di avanzo applicata nel 2021 è pari a € 8.555,00; • La quota applicata nel 2022 ammonta a € 18.545,94; • La quota applicata nel 2023 è di € 10.000,00, come risulta dalla Deliberazione di Giunta n. 43 del 15/05/2024. Complessivamente, quindi, le risorse, pur non transitando nell'allegato A3 hanno avuto un trattamento pertinente all'avanzo destinato agli investimenti, sono state infatti utilizzate con finalità di investimento, come indicato nei prospetti e deliberazioni approvati. L'Ente si impegna a effettuare un controllo più puntuale e stringente al fine di evitare il ripetersi di errori analoghi [...]”*.

6.3 La risposta del Comune non appare del tutto esaustiva in quanto – pur prendendo atto della destinazione ad investimenti delle quote disponibili del risultato di amministrazione – non vengono forniti puntuali chiarimenti circa la modalità di gestione delle somme che avrebbero dovuto trovare allocazione tra le componenti vincolate o destinate dell'avanzo di amministrazione. In tal senso, la Sezione evidenzia che la mancata o errata individuazione delle componenti vincolate e destinate del risultato di amministrazione può dar luogo a significative criticità, in quanto la quota disponibile potrebbe essere di fatto alimentata da risorse vincolate.

Ciò posto, il Collegio sottolinea che la corretta determinazione del risultato di amministrazione costituisce un momento cruciale per la misurazione dello stato di salute

dell'Ente; è necessario, quindi, che l'Amministrazione comunale assicuri un'appropriata rappresentazione di tutte le componenti del risultato di amministrazione. In proposito, la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare che *«Il nucleo della sana gestione finanziaria consiste nella corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione finanziaria. Tale determinazione è strettamente correlata al principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi [...]»* (Corte costituzionale, sentenza n. 89/2017); infatti, *«[...] il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie»* (Corte cost., sent. n. 49/2018). È necessario, pertanto, richiamare l'attenzione dell'Ente riguardo all'importanza della *«trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge»* (Corte cost. sentenza n. 274/2017), in conformità alla distinzione *«in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati»* a norma dell'art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di permettere il controllo sul rispetto dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio.

Il Collegio invita, quindi, l'Ente ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti sul punto rammentando che *«il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci»* (Corte costituzionale, sent. n. 247/2017) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo. In altri termini, il risultato di amministrazione deve essere coerente con i profili giuridici inerenti alle partite creditorie e debitorie (Corte costituzionale, sent. n. 274/2017) e con le prescrizioni fornite dalle norme di legge e dai principi contabili relativamente alle sue componenti.

7 Flussi di cassa e giacenza vincolata

7.1 Nel biennio 2021-2022 il Comune di Monte Rinaldo registra i seguenti dati di cassa:

	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	343.521,24	372.899,35
di cui vincolata	272.309,34	263.753,71

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Relazione-questionario 2021/2022

Le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 e sul rendiconto 2022 danno conto della corrispondenza delle risultanze del fondo cassa al 31 dicembre dell'Ente con quelle dell'istituto tesoriere. L'Ente, da quanto in atti, non risulta aver fruito, nel biennio in esame, di anticipazioni ordinarie di tesoreria né aver fatto ricorso, in esercizi precedenti, all'anticipazione straordinaria di liquidità di Cassa depositi e prestiti.

Riguardo alla gestione della cassa vincolata, al 31/12/2022, l'Ente registra una cassa finale pari a euro 372.899,35, con vincoli di cassa pari ad euro 263.753,71. Dalle verifiche svolte ex officio sulla base dei dati disponibili è emerso, tuttavia, il seguente saldo teorico di cassa vincolata, per il solo concorso della parte capitale:

esercizio 2022			
Residui passivi da riportare al 31/12		Residui attivi da riportare al 31/12	
Titolo II	1.632.271,87	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	18.545,94
		Titolo IV	1.575.428,31
Titolo III	0,00	Titolo V	-
		Titolo VI	-
FPV di parte capitale (di spesa)	286.861,72	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	-
Totale di parte capitale (B)	1.919.133,59	Totale di parte capitale (A)	1.593.974,25
Saldo (C=A-B)			325.159,34

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP

Tale circostanza genera perplessità circa la corretta applicazione dei principi contabili, in considerazione del fatto che il saldo teorico sopra illustrato sembra far emergere una, quantomeno parziale, sottostima dei vincoli di cassa.

Sul punto si evidenzia, comunque, che la vigente normativa in materia di utilizzo per cassa di risorse vincolate (articoli 180 e 195 del d.lgs. n. 267/2000; principi contabili applicati) nel prevedere deroghe al vincolo di destinazione pone puntuali limiti quantitativi e procedurali nonché stringenti obblighi inerenti alla registrazione contabile, anche a carico del tesoriere, delle operazioni di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.

Nel rilevare la suindicata problematica, sono stati chiesti chiarimenti al riguardo.

7.2 Nelle proprie controdeduzioni, l'Ente riferisce che *“La rappresentazione algebrica degli incassi e dei pagamenti per analizzare i vincoli di cassa rischia di fornire una ricostruzione fuorviante rispetto alla situazione specifica dell'Ente. Il vincolo di cassa si basa sull'anticipazione della riscossione rispetto al pagamento del trasferimento o del prestito ricevuto. Per questa ragione l'Ente non ha vincolato per cassa i trasferimenti ricevuti a rendicontazione. La maggior parte dei trasferimenti ricevuti da questo Ente nel periodo temporale 2018- 2022 ha riguardato rimborsi provenienti da strutture ministeriali e/o regionali, successivi alla rendicontazione di spese già sostenute con risorse proprie”*.

7.3 In relazione a quanto precede, la Sezione, visti i chiarimenti esposti, evidenzia che la ricostruzione contabile dei vincoli di cassa per la sola gestione di parte capitale sopra riportata, è effettuata ponendo a confronto il totale dei residui passivi da riportare al 31 dicembre, integrati con il FPV finale di spesa, rispetto ai correlati residui attivi alla medesima data, sommati all'avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento e alle entrate di parte corrente destinate a spese di investimento. Nel merito di tale analisi – analisi puramente teorica e non esaustiva oltre che volta, essenzialmente, a sollecitare l'attenzione dell'ente locale sui vincoli di cassa – i contributi a rendicontazione potrebbero incidere risultando quali quota parte dei residui attivi del Titolo IV, qualora non ancora incassati al 31 dicembre dell'esercizio, esclusivamente per la parte esigibile connessa alla esigibilità della relativa spesa. Volendo escludere, pertanto, eventuali residui attivi connessi a contributi a rendicontazione dal calcolo, il saldo potrebbe risultare addirittura più alto di quello indicato, ovvero resterebbe invariato qualora si escludessero anche eventuali residui passivi correlati, eventualmente impegnati ma non pagati. Pertanto, pur comprendendo la non apposizione del vincolo di cassa in caso di realizzazione del pagamento prima del relativo incasso, non si comprende appieno la controdeduzione dell'Ente relativa ai contributi a rendicontazione, ritenendo che l'esclusione dal calcolo degli stessi non porterebbe il saldo teorico ad avvicinarsi ai valori indicati dall'Ente.

La Sezione ritiene, quindi, doveroso richiamare l'attenzione del Comune sull'importanza che la corretta apposizione dei vincoli di cassa riveste ai fini della corretta quantificazione del fondo cassa finale e della determinazione del risultato di amministrazione. In questo ambito, si ricorda che il vigente art. 180, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 prescrive, alla

lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti «*gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti*». Allo stesso modo, il successivo art.185, comma 2, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino «*il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione relativi a trasferimenti o ai prestiti*». Ne consegue che l'Ente deve essere in grado di conoscere la consistenza della propria cassa vincolata in via autonoma e in modo costante, anche per essere nelle condizioni di effettuare la riconciliazione con il conto del Tesoriere (Sez. reg. contr. Piemonte, delibera n. 114/2021/SRCPIE/PRSE). In proposito, si rappresenta, altresì, che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono previsti a carico dell'istituto tesoriere (cfr., art. 209, comma 3-bis, d.lgs. n. 267/2000). Inoltre, è bene ricordare come siano fondamentali in questo quadro le verifiche del fondo cassa da svolgersi da parte dell'organo di revisione (cfr. Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, delibera n. 5/2024/VSG), il quale è chiamato dall'ordinamento ad una verifica a cadenza trimestrale (art. 223 e 224 TUEL).

La Sezione invita, quindi, l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto della vigente disciplina in materia di gestione della liquidità, nonché l'Organo di revisione economico-finanziaria al diligente esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

8 Equilibri di bilancio

8.1 Il procedimento istruttorio ha evidenziato, per i due esercizi in esame (2021-2022), un risultato di competenza (W1) positivo, rispettivamente per euro 1.627,41 nel 2021 ed euro 92.134,80 nel 2022. Parimenti positivi nell'anno 2022 risultano gli equilibri di bilancio (W2) e gli equilibri complessivi (W3). Risultano, invece, negativi per l'anno 2021 sia l'equilibrio di bilancio (W2) per euro 49.060,76 che l'equilibrio complessivo (W3) per euro 44.753,00.

8.2 Nella nota di risposta l'Ente non comunica alcuna osservazione o elemento aggiuntivo.

8.3 Il Comune ha conseguito risultati di competenza (W1) positivi nel biennio, in ossequio alle prescrizioni di cui all' articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Tuttavia, la Sezione ritiene doveroso sottolineare come la sussistenza di un valore negativo dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3) possa risultare sintomatica di criticità nella gestione complessiva dell'ente.

In relazione a quanto precede si rammenta che il decreto 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare l'equilibrio di bilancio a consuntivo: "W1" Risultato di competenza, "W2" Equilibrio di bilancio e "W3" Equilibrio complessivo. Tali valori (W1, W2 e W3) rappresentano la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3). Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 20 del 2019 hanno chiarito che: *"Il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato dal medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo")"*. In argomento, la Ragioneria Generale dello Stato già con Circolare n. 5/2020 del 09.03.2020, aveva sottolineato che *"[...] fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza W1 non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio [...]"*. D'altronde, deve farsi presente che, in base all'art. 1, comma 785 della legge 207/2024, a decorrere dall'anno 2025, per regioni, province e comuni, *"l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio"*. La Sezione raccomanda, pertanto, all'Ente di monitorare adeguatamente tutti gli equilibri di bilancio normativamente previsti, anche in considerazione della suindicata recente novella legislativa che interessa i medesimi equilibri a decorrere dall'anno 2025.

9 Andamento delle riscossioni. Analisi residui attivi. Recupero evasione

9.1 La capacità di riscossione mostra nel triennio 2020-2022 il seguente *trend* (dati BDAP).

Gestione di competenza	Rendiconto 2020			Rendiconto 2021			Rendiconto 2022		
	accertamenti (a)	riscossioni al 31.12 (r)	% (r/a) *100	accertamenti (a)	riscossioni al 31.12 (r)	% (r/a) *100	accertamenti (a)	riscossioni al 31.12 (r)	% (r/a) *100
Titolo I - entrate di natura tributaria	270.556,59	245.030,86	90,57	292.092,10	243.920,09	83,51	295.514,03	238.782,57	80,80
Titolo II - trasferimenti correnti	152.008,42	120.833,59	79,49	93.007,14	52.615,14	56,57	171.951,87	101.067,12	58,78
Titolo III - entrate extratributarie	43.601,74	35.532,58	81,49	34.739,16	21.229,32	61,11	77.348,63	51.823,94	67,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	571.512,76	273.534,30	47,86	496.278,93	167.330,90	33,72	1.344.081,38	421.309,85	31,35

	Residui al 1.1 (a)	riscossioni c/residui al 31.12 (r)	% (r/a) *100	Residui al 1.1 (a)	riscossioni c/residui al 31.12 (r)	% (r/a) *100	Residui al 1.1 (a)	riscossioni c/residui al 31.12 (r)	% (r/a) *100
Titolo I - entrate di natura tributaria	26.872,64	12.391,91	46,11	40.006,46	13.474,42	33,68	50.574,62	12.634,56	24,98
Titolo II - trasferimenti correnti	71.984,22	62.804,38	87,25	31.174,83	27.271,96	87,48	40.392,00	33.414,42	82,73
Titolo III - entrate extratributarie	33.702,76	22.325,42	66,24	19.446,50	13.735,82	70,63	14.780,96	13.667,91	92,47
Titolo IV - Entrate in conto capitale	925.041,11	345.552,42	37,36	809.851,03	260.977,45	32,23	851.362,97	198.706,19	23,34

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP - Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate

I dati rilevati mostrano un peggioramento della capacità d'incasso in conto competenza in termini percentuali sugli accertamenti, in particolare ai titoli I e IV, mentre per i titoli II e III si evidenzia una riduzione marcata nel 2021 rispetto al 2020, e una successiva lieve ripresa nel 2022. I dati mostrano, altresì, un peggioramento della capacità d'incasso anche relativamente alla gestione dei residui, quantomeno rispetto all'esercizio 2020, in particolare ai titoli I e IV. A conferma delle difficoltà dell'Ente nell'attività di riscossione, si segnala che risulta deficitario, sia nel 2021 che nel 2022, il parametro "Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%" (*cfr.*, "All. I) Parametri comuni", BDAP – Schemi di bilancio).

Con riferimento all'analisi dei residui, i dati mostrano che i residui attivi conservati in contabilità a fine esercizio 2022 risultano in aumento rispetto all'esercizio 2021, per tutti i titoli di entrata, con una rilevante incidenza dei residui provenienti da gestioni precedenti.

Residui attivi	Gestione-residui	Gestione-competenza	Gestione-totale
Rendiconto 2021	526.088,67	460.554,92	986.643,59
Rendiconto 2022	725.535,99	1.091.759,54	1.817.295,53

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

Peraltro, i risultati evidenziano per i titoli I, II e IV percentuali di smaltimento dei residui (incidenza degli incassi in c/residui sui residui al 1/1) inferiori ai valori percentuali registrati negli esercizi precedenti. Tali esiti dall'attività di riscossione fanno sorgere perplessità circa l'adeguatezza del FCDE nel fornire effettiva copertura al rischio di credito. Con riferimento all'anzianità di detti residui, gli approfondimenti istruttori hanno dato conto della presenza di un residuo attivo, ormai ultradecennale, al titolo IV ("APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CIVICO CIMITERO - COSTRUZIONE N. 60 NUOVI LOCULI") di euro 17.416,62, non movimentato negli esercizi in esame, proveniente dall'esercizio 2011. Sul punto, la Sezione, in sede istruttoria, alla luce delle norme vigenti in materia, ha formulato specifici rilievi circa le modalità di contabilizzazione di tali poste e la relativa coerenza con il principio applicato della competenza finanziaria potenziata. In riferimento al recupero evasione tributaria, come si evince dalle Relazioni-questionario e da BDAP, negli esercizi 2020-2023 l'Ente ha svolto attività di contrasto all'evasione tributaria unicamente in relazione alle entrate IMU e TARI, come evidenziato dal seguente prospetto.

Es.		Accertamenti(a)	Riscossioni c/competenza (b)	Riscossioni c/residui	% (b/a)
2020	Recupero evasione IMU	10.000,00	-	-	0,00%
	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	1.892,06	76,59	-	4,05%
	Recupero evasione COSAP/TOSAP	-	-	-	0,00%
	Recupero evasione altri tributi	-	-	-	0,00%
2021	Recupero evasione IMU	10.000,00	-	4.898,11	0,00%
	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	13.003,17	128,58	598,99	0,99%
	Recupero evasione COSAP/TOSAP	-	-	-	0,00%
	Recupero evasione altri tributi (ICI)	5.000,00	-	-	0,00%
2022	Recupero evasione IMU	10.150,00	-	-	0,00%
	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	2.935,15	53,09	1.621,94	1,81%
	Recupero evasione COSAP/TOSAP	-	-	-	0,00%
	Recupero evasione altri tributi	-	-	-	0,00%
2023	Recupero evasione IMU	30.000,00	1.354,12	2.097,77	4,51%
	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	2.999,06	2.999,06	13.806,36	100,00%
	Recupero evasione COSAP/TOSAP	-	-	-	0,00%
	Recupero evasione altri tributi (ICI)	-	-	1.776,30	0,00%

Fonte: BDAP (Schemi di bilancio - Dati contabili analitici - Rendiconto finanziario entrate) - anni 2020 -2023

Gli esposti risultati mostrano sensibili scostamenti tra accertamenti e riscossioni, in particolare per quanto riguarda il recupero evasione IMU, con accantonamenti a FCDE per l'anno 2022 in conto competenza per euro 1.073,87 e a rendiconto per euro 11.891,97 (relazione-questionario rendiconto 2022, pag. 21). Sempre in riferimento all'evasione IMU, i dati danno atto di valori delle riscossioni molto bassi, tali da denotare una scarsa efficacia delle misure adoperate dall'Ente. Non risultano, inoltre, accertamenti per recupero evasione COSAP/TOSAP (oggi Canone Unico Patrimoniale).

Alla luce di tutto quanto sin qui rappresentato, l'Ente è stato invitato a fornire chiarimenti e a riferire in ordine agli eventuali interventi assunti o programmati al fine di migliorare la capacità di riscossione e rafforzare il recupero complessivo dell'evasione tributaria.

10.2 Con nota di risposta del 2 gennaio 2025, l'Amministrazione comunale ha rappresentato quanto segue: *“Si evidenzia come l'Ente stia dedicando maggiore attenzione, a partire dall'anno 2022, all'aumento della percentuale di riscossione, con particolare attenzione al recupero dell'evasione tributaria, ponendo in campo ogni anno una strategia in più, tra cui l'affidamento ad operatore economico esterno specializzato per la puntuale elaborazione e verifica delle riscossioni tributarie con un report semestrale degli andamenti; lettere di compliance che vengono inviate prima dell'attività accertativa, indirizzate ai contribuenti per facilitare il pagamento dei residui; lettere di pre-compilata IMU nella quale si va a prospettare e proiettare ad ogni contribuente la consapevolezza sulle proprietà e le relative imposte dovute”*. Con specifico riferimento all'analisi dei residui attivi, l'ente aggiunge, inoltre, quanto segue: *“In riferimento alle diverse segnalazioni Vi riportiamo i punti in cui sono state trattate: • residuo attivo ultradecennale: trattato nel punto 4; • chiusura cassa economale: trattato al punto 9; • adeguatezza FCDE: trattato al punto 3”*. Il punto 4 della nota di risposta dell'ente, in merito alla conservazione di un residuo attivo derivante dall'anno 2011 relativo ai proventi da concessione di loculi cimiteriali, chiarisce quanto segue: *“Si specifica che per il residuo (unico) risalente all'anno 2011, esso deriva dalla costruzione per volontà dell'allora Amministrazione Comunale, di un nuovo blocco cimiteriale presso il Civico Cimitero. Per il planning finanziario di approccio all'opera pubblica, non venne considerata la necessaria rilevazione dei bisogni effettivi dell'Ente, bensì anteposta la logica delle economie di scala. Anziché effettuare una ricognizione effettiva dei possibili richiedenti, vennero costruiti loculi cimiteriali in modo da risparmiare sul costo di costruzione. Ciò ha comportato per l'Ente diversi loculi in più a disposizione*

da assegnare; la somma delle residue concessioni da concedere è pari al residuo iscritto. Infine si specifica che alla data di scrittura della presente, il residuo è diminuito, e risulta ammontare ad euro 10.330,00". Con riferimento, poi, al punto 9 della nota di risposta dell'Ente, per quanto attiene alla cassa economale, il Comune dichiara che "La chiusura del rimborso economale nei primi mesi di gennaio è attribuibile a problematiche operative derivanti dal carico di lavoro particolarmente elevato nel periodo di fine anno. In questa fase, l'Ente è stato impegnato in numerose attività amministrative e contabili connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario, agli adempimenti di bilancio e altre pratiche obbligatorie di fine anno, che hanno comportato un notevole impegno di risorse e personale. Infine si rassicura circa la chiusura dell'accertamento inerente i fondi del servizio economale. All'atto di redazione della presente nel codice di bilancio dedicato esiste solamente l'accertamento per l'anno in corso da chiudere al 31.12 p.v. e si rassicura anche circa il corretto ed efficiente funzionamento del conto economale, peraltro sempre rendicontato". Infine, con riferimento al Canone Unico, l'ente specifica che "Il canone unico patrimoniale non è stato movimentato, in quanto ai fini sopra le occupazioni di suolo pubblico temporanee e annuali per cantieristica è gratuita, salvo rendicontazione e rimborso dall'USR della Regione Marche".

10.3 In relazione a quanto precede, pur nella consapevolezza delle difficoltà nell'attività di riscossione degli enti locali coinvolti nell'emergenza sismica, soprattutto quelli di modeste dimensioni, il Collegio ritiene opportuno evidenziare la connessione esistente tra l'andamento delle riscossioni e l'effettività degli equilibri di bilancio. Si invita, quindi, l'Amministrazione comunale a monitorare costantemente l'andamento complessivo delle riscossioni, adottando i necessari interventi diretti a favorire l'incremento delle percentuali di incasso. Richiamando, anche in questa sede, le osservazioni già formulate in ordine alla quantificazione del FCDE, con particolare riferimento ai residui del titolo III, la cui mancata svalutazione continua a risultare non del tutto chiarita – e pur prendendo atto delle iniziative intraprese dal Comune a partire dal 2022, "tra cui l'affidamento ad operatore economico esterno specializzato per la puntuale elaborazione e verifica delle riscossioni tributarie con un report semestrale degli andamenti; lettere di compliance che vengono inviate prima dell'attività accertativa, indirizzate ai contribuenti per facilitare il pagamento dei residui; lettere di pre-compilata IMU nella quale si va a prospettare e proiettare ad ogni contribuente la consapevolezza sulle proprietà e le relative imposte dovute" – si raccomanda all'Ente una rigorosa attività diretta

all'incremento della riscossione e alla riduzione dello *stock* di residui attivi conservati in contabilità.

Deve, altresì, rimarcarsi come un eccessivo accumulo dei residui attivi (peraltro in crescita nel biennio 2021-2022) costituisca di per sé un elemento di criticità, con la conseguenza che un ulteriore aumento tendenziale degli stessi potrebbe recare pregiudizio alla tenuta degli equilibri di bilancio dell'Ente. Sempre con riferimento al descritto aumento del volume complessivo dei residui attivi conservati, il Collegio sottolinea come una adeguata contabilizzazione delle partite creditorie in conformità alle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011 sia imprescindibile per garantire trasparenza, chiarezza, attendibilità e veridicità dei documenti di bilancio, oltre che indispensabile, per la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario complessivo. In tale ambito, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria precisa che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute (d.lgs. n. 118/2011, all. 4/2, § 9.1); da questa prospettiva, si può osservare, quindi, che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici possono non costituire solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

La riferita tendenza in aumento dei residui attivi complessivamente conservati nel rendiconto del Comune di Monte Rinaldo, denota una gestione non pienamente coerente con la disciplina del bilancio "armonizzato", in quanto il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata, comportando un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni, avrebbe dovuto determinare un fisiologico contenimento dello *stock* dei residui attivi e passivi, rappresentati da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate al termine dello stesso.

Quindi, ferma restando la necessità di una adeguata quantificazione del FCDE, è indispensabile, anche in chiave prospettica, che l'Ente realizzi ogni misura necessaria al fine di procedere ad un corretto accertamento delle entrate e riaccertamento dei residui in modo

da pervenire ad un calcolo affidabile del risultato di amministrazione, astenendosi dall'applicazione di eventuali avanzi liberi laddove gli stessi dovessero formarsi sulla base di entrate fittizie. La Sezione invita l'Amministrazione comunale a vigilare sulla descritta situazione dei residui attivi, tenendo conto delle conseguenze che possono derivare da un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Inoltre, in merito ai residui attivi derivanti dai proventi da concessione di loculi cimiteriali, il Collegio rimarca quanto previsto dal Principio contabile (d.lgs. 118/2011 - allegato 4/2 - punto 5.3.3) laddove prevede, tra l'altro, che *“La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento. La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:*

- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge;*
- il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione”.*

Pertanto, il medesimo Principio, al punto 5.3.4 specifica che *“In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:*

- imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni) ...”.*

Il punto 3.10, All. 4/2 cit., prevede, altresì, che *“Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento”.*

Sulla base della normativa richiamata con specifico riguardo all'accertamento dei proventi da concessione di loculi cimiteriali, si rileva la contabilizzazione, da parte dell'Ente, dell'entrata al tit. IV in luogo del tit. III. Peraltro, permangono dubbi rispetto all'esigibilità di detti proventi nel medesimo esercizio nel quale l'opera di cui costituiscono la parziale fonte di finanziamento viene avviata, piuttosto che in annualità successive, verosimilmente quelle in cui l'opera stessa risulterà compiuta e, trattandosi di loculi, concessa. Da questo punto di vista, le informazioni disponibili e gli ulteriori elementi istruttori desumibili dalle argomentazioni prodotte dal Comune, denotano una situazione che mal si concilia con quanto previsto dal già menzionato principio contabile, tanto che dalla stessa risposta dell'Ente – nella quale si afferma tra l'altro che *“Per il planning finanziario di approccio all'opera pubblica, non venne considerata la necessaria rilevazione dei bisogni effettivi dell'Ente, bensì anteposta la logica delle economie di scala”* - sembra, in qualche misura, potersi evincere la mancata copertura finanziaria complessiva iniziale della spesa di investimento.

Con riguardo ai residui attivi afferenti alla cassa economale, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte dal Comune, questo Collegio ritiene doveroso raccomandare all'Ente di attenersi a quanto prevede il punto 6.4 del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, secondo cui *“I fondi anticipati all'economista per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate”*.

Con specifico riferimento, infine, all'evasione tributaria, il Collegio evidenzia come i risultati raggiunti dal Comune appaiano insoddisfacenti e richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sul principio generale di indisponibilità dell'obbligazione tributaria *“cui consegue l'irrinunciabilità della potestà impositiva e l'improcrastinabilità del recupero delle somme con la messa in atto, previo costante, attento, monitoraggio, di misure idonee a scongiurare la prescrizione dei crediti tributari cui, peraltro, possono associarsi anche profili di responsabilità erariale”* (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 55/2024/PRSP). In tal senso, si evidenzia che il dovere delle pubbliche amministrazioni di combattere l'evasione fiscale e di procedere al recupero ed all'incasso coattivo delle imposte evase risponde ad un'esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell'Ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri *“inderogabili”* di *“solidarietà politica, economica e*

sociale” (art. 2 Cost.) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (art. 53 Cost.), che il prelievo fiscale è ontologicamente ed insopprimibilmente finalizzato a garantire, quale indispensabile strumento di approvvigionamento delle risorse necessarie al finanziamento dell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente rilevanti, da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte cost., sentenze nn. 288/2019 e 120/2021). La Sezione invita, pertanto, l’Amministrazione comunale a monitorare costantemente il recupero dell’evasione tributaria su tutti i tributi, adottando tempestivamente i necessari interventi di contrasto all’evasione fiscale.

10 Andamento e tempestività dei pagamenti, analisi dei residui passivi

10.1 Il procedimento istruttorio ha rilevato per il triennio 2020-2022 percentuali di pagamento in c/competenza in miglioramento nell’esercizio 2022 rispetto all’esercizio 2021 con riferimento al titolo I, mentre si evidenziano percentuali in calo nei medesimi esercizi per le spese in c/capitale. Con specifico riguardo ai pagamenti in c/residui si è potuto constatare, invece, un opposto andamento, con decremento del valore percentuale di smaltimento dei residui nel 2022 rispetto al 2021 per il titolo I e aumento nei medesimi anni per il titolo II. Dall’analisi dell’evoluzione dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nel quadriennio 2020-2023 emergono i seguenti dati:

	2020	2021	2022	2023
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	38,83	13,8	9,3	-5,3
Importo annuale in euro dei pagamenti posteriori alla scadenza	386.648,67	312.994,34	325.747,97	285.356,58

Fonte: sito *web* istituzionale – Amministrazione trasparente

Quanto sopra esposto evidenzia un miglioramento dei tempi di pagamento, nonché una riduzione dell’importo annuale dei pagamenti effettuati successivamente alla scadenza.

Nel corso del procedimento istruttorio è stata riscontrata la mancata pubblicazione dei dati afferenti allo *stock* dei debiti commerciali registrati in contabilità a fine esercizio sul sito *web* istituzionale dell’Ente (v. *supra* § 2). Sono risultati reperibili i soli dati relativi allo *stock* del debito degli anni 2019 e 2020 mediante dati pubblicati dal MEF. È stato pertanto richiesto all’Ente di confermare i dati del biennio 2019-2020 e di trasmettere i dati relativi al triennio 2021-2023, oltre ad ottemperare ai vigenti oneri di pubblicità.

Con riferimento, poi, ai residui passivi conservati in contabilità al termine degli esercizi 2021/2022, l'analisi effettuata mostra la presenza di alcuni residui passivi vetusti, oltre che di impegni che non riportano gli estremi del provvedimento dirigenziale di riferimento, ovvero con descrizioni generiche (talvolta collegate all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG da parte della Giunta comunale) che lascerebbero supporre l'assunzione di impegni a fronte di obbligazioni giuridiche non perfezionate ed esigibili nell'esercizio, come previsto dall'articolo 183 TUEL e dal principio contabile. In particolare, si è rilevata la presenza del residuo n. 272 del 31/12/2021, presente tra i residui conservati nelle annualità 2021, 2022 e 2023, con causale "Spese per consulenze legali" e di importo pari a euro 3.353,79, assunto senza indicazione dell'atto dirigenziale di riferimento. Infine, si è potuto constatare la presenza di impegni conservati al 31/12/2022 in relazione al trattamento accessorio dei dipendenti (residuo n. 258/2019 e n. 274/2021), impegni che, alla luce di quanto previsto dai principi contabili, non dovrebbero permanere nel conto del bilancio, in quanto le somme relative al trattamento accessorio e premiante del personale dipendente, devono essere riportate all'anno successivo mediante attivazione del FPV ovvero confluire in avanzo vincolato, a seconda che entro l'anno venga o meno firmato il contratto integrativo.

10.2 L'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha comunicato quanto segue: *"Per lo stock dei debiti commerciali si riporta il seguente prospetto, opportunamente aggiornato nella relativa sezione della pagina di amministrazione trasparente:*

Anni	2019	2020	2021	2022	2023
Stock debito	25.759,12	9.430,55	1.006,51	97,50	-903,25
N° imprese	8	7	4	3	9

Si accoglie la segnalazione della Corte in merito al tempestivo popolamento dei dati nelle opportune sezioni istituzionali del sito internet. Per quanto riguardano infine i residui attivi si precisa che obiettivo di questo Ente è quello di mantenere iscritti a bilancio soltanto i residui attivi/passivi, chiaramente perfezionati, e possibilmente di minor "anzianità" possibile, ma si segnalano diverse difficoltà in tal senso dovute ad eccessivi tempi di dilatazione temporale tra l'accertamento delle entrate ed il loro effettivo incasso a maggior ragione in presenza di finanziamenti afferenti alla sfera PNRR e/o PNRR-PNC e/o Sisma. Ciò non solo produce per l'Ente "improprietà" nel corretto utilizzo dei principi contabili, ma anche e soprattutto delle continue minacce alla liquidità delle casse

comunali. Sarà comunque cura da parte dell'Amministrazione scrivente un più serrato controllo ed attenzione nel mantenimento di residui "correttamente" previsti dai principi contabili".

10.3 In relazione a quanto precede, nel constatare il suindicato miglioramento dei tempi di pagamento, il Collegio ritiene, comunque, opportuno rammentare all'Ente l'importanza di proseguire con un attento monitoraggio dei tempi di pagamento, segnalando che:

- il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio;
- la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori;
- il monitoraggio dei tempi di pagamento ha assunto grande rilevanza anche nell'orizzonte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): in tal senso, si segnala, infatti, che *"Tra le riforme abilitanti del PNRR, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" (cfr. Circolare MEF-RGS del 7 aprile 2022, n. 17).*

Sotto altro profilo, relativamente alla gestione dei residui passivi, l'Ente non ha fornito un puntuale riscontro ai rilievi mossi in sede di istruttoria in merito al mantenimento nel conto di bilancio di residui passivi vetusti, o senza indicazione del provvedimento dirigenziale di riferimento, o con descrizioni generiche, o relativi al trattamento accessorio dei dipendenti, limitandosi l'ente a confermare una *"improprietà" nel corretto utilizzo dei principi contabili".*

Dunque, come per la gestione delle entrate e dei residui attivi, anche sul versante della spesa e dei residui passivi, la Sezione rileva la sussistenza di profili di difformità della gestione dalle norme dell'ordinamento contabile recate dal Tuel e dal d.lgs. 118/2011. In particolare, sembra che l'Ente non stia correttamente effettuando le attività di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12 di ciascun esercizio di riferimento. Inoltre, in considerazione della presenza dei succitati residui passivi relativi al trattamento accessorio dei dipendenti, si

ritiene doveroso invitare l'Ente all'effettuazione delle operazioni di contabilizzazione dei fondi per il salario accessorio in piena aderenza alle norme vigenti (*cfr.*, in particolare, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza contabile (*cfr.*, *ex plurims*, Sez. reg. contr. Molise, del. n.218/2015/PAR; Sez. contr. Veneto, del. n. 263/2016/PAR; Sez. contr. Friuli Venezia Giulia, del. n. FGV/29/2018/PAR; Sezione Autonomie, del. n. 20/SEZAUT/2024/QMIG).

A fronte di quanto dichiarato dal Comune e in ragione delle rilevate criticità, questo Collegio sollecita l'Ente ad operare una sistematica ricognizione di tutti i residui (sia passivi sia attivi) nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 (v., in particolare, allegato 4/2 - § 9).

11 Partite di giro/servizi in conto terzi.

11.1 In ordine alle partite di giro/servizi in conto terzi, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in relazione alla documentata differenza tra i residui attivi ed i residui passivi conservati in contabilità negli esercizi 2021 e 2022 al titolo IX dell'entrata e al titolo VII della spesa, nonché rispetto alla differenza tra gli importi dei residui attivi e dei residui passivi eliminati, in particolare per l'anno 2021 (variazione accertamenti per euro 2.752,37 a fronte di variazione impegni per euro 20.290,79).

11.2 Con la nota di risposta del 2 gennaio 2025, il Comune ha precisato che: *“La differenza dell'importo complessivo delle variazioni effettuate sugli Accertamenti e sugli Impegni relative alle partite di giro di Entrata e di Uscita sono conseguenza di una contabilizzazione errata rispetto a quella prevista dal principio contabile. In tutte le annualità si è mantenuto il pareggio sia negli stanziamenti deliberati nel Bilancio di Previsione sia nell'importo complessivo degli accertamenti e degli impegni di competenza. L'Ente si impegna, a garantire un corretto rilevamento e una più scrupolosa contabilizzazione delle movimentazioni relative alle partite di giro, assicurando la loro chiara e trasparente rappresentazione nei bilanci contabili”*.

11.3 In sede di riscontro istruttorio, l'Ente non chiarisce puntualmente le motivazioni delle differenze riscontrate per le partite di giro/servizi per conto terzi, tra i residui attivi e passivi conservati e tra le relative cancellazioni, dichiarando, ancora una volta, *“una contabilizzazione errata rispetto a quella prevista dal principio contabile”*. La descritta situazione concernente le partite di giro/servizi conto terzi non sembra, pertanto, conforme alla disciplina posta dall'art. 168 del d.lgs. n. 267/2000 e dai principi contabili applicati (all. 4/2 del d.lgs. n.

118/2011). Si ricorda, infatti, che, a mente di quanto previsto dal citato art. 168 TUEL. e dai menzionati principi contabili (§ 7 - all. 4/2 - d.lgs. n. 118/2011), sono annoverate tra le entrate e le spese per servizi conto terzi/partite di giro quelle poste contabili che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito, iscritte per conto di soggetti terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale. Da ciò la corrispondenza tra gli stanziamenti e gli accertamenti d'entrata e le previsioni e gli impegni di spesa, nonché tra le relative cancellazioni. Il Collegio sollecita l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto delle norme vigenti in materia.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche,

RILEVA

le criticità e le irregolarità contabili di cui in parte motiva, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'Ente.

SEGNALA

la sussistenza di profili di criticità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, l'equilibrio economico-finanziario e la regolarità della gestione dell'Ente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- sottodimensionamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- mancata o errata individuazione delle componenti vincolate e destinate del risultato di amministrazione;
- problematiche di monitoraggio della cassa vincolata;
- scarsa capacità di riscossione complessiva e carenze nell'attività di recupero dell'evasione tributaria, nonché significative problematiche nella complessiva gestione dei residui attivi;
- problematiche nella gestione dei residui passivi con modalità non conformi ai principi contabili;
- gestione delle partite di giro/servizi conto terzi non conforme alla vigente normativa;
- superamento, sia nel 2021 che nel 2022, del parametro "Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%" (*cfr.*, "All. I) Parametri comuni", BDAP - Schemi di bilancio).

RILEVA

- la necessità di un appropriato monitoraggio, da parte dell'Ente, dei vincoli di cassa e di competenza nonché dei fondi ed accantonamenti posti a garanzia degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento all'adeguata quantificazione del FCDE;
- la necessità di un rapido miglioramento della capacità di riscossione delle entrate e di una più efficace attività di recupero dell'evasione tributaria, nonché di un'adeguata vigilanza dell'Ente sulla complessiva situazione dei residui attivi, tenuto conto delle conseguenze che possono derivare da un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

RACCOMANDA

- al Comune di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di porre in essere, celermente, azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità ed il mantenimento di una corretta gestione finanziaria e contabile, riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta applicazione della normativa concernente i profili rilevati;
- all'Organo di revisione economico-finanziaria di esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, anche con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monte Rinaldo (FM).

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* dell'Amministrazione comunale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 24 febbraio 2025

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente